



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Alle Direzioni Generali Territoriali

LORO SEDI

Ai Centri Prova Autoveicoli

LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile

LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni

PALERMO

Alla Regione Valle d'Aosta

Ufficio Motorizzazione

AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Trento

Servizio comunicazioni e trasporti

Motorizzazione Civile

TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione Traffico e Trasporti

BOLZANO

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez. Logistica e trasporto
merci

TRIESTE

ANFIA

TORINO

UNRAE

ROMA

Oggetto: Omologazioni limitate per piccola serie ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2018/858 e del D.M. 277/2001. Chiarimenti.

Con le circolari prott.4036/div.3/C del 17.02.2017 e 19279/div.3/C del 07.08.2018, sono stati forniti chiarimenti in merito alle omologazioni limitate per piccola serie ai sensi del D.M. 277/2001.

Le succitate circolari, che riguardano - in particolare - l'omologazione di fase II dei veicoli di categoria M1 trasformati in autocarri (N1), sono state adottate al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria ed in particolare con la direttiva 2007/46/CE.

L'entrata in vigore – a decorrere dal 1° set 2020 – del Regolamento (UE) 2018/858 2018, rende necessario fornire talune indicazioni aggiornate.

L'art. 42 del vigente Regolamento (UE) 2018/858 consente agli Stati membri di derogare "... ..



dall'obbligo di conformarsi a una o più delle prescrizioni del presente regolamento o a una o più delle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II, a condizione che abbiano stabilito prescrizioni alternative pertinenti.".

Parimenti, con circolare prot. 30730 del 30.10.2020, è stata ammessa la possibilità di continuare a rilasciare omologazioni limitate di piccola serie in base alle procedure del D.M. 277/2001 e s.m.i., per tutte le categorie ivi contemplate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e amministrative recate dal Regolamento (UE) 2018/858.

Gli assunti precedenti sono da porre in stretta correlazione con l'impianto normativo previgente che riguarda, in particolare, l'omologazione di fase II dei veicoli di categoria M1 trasformati in autocarri di categoria N1 ai sensi del D.M. 277/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla citate circolari prot. 4036/DIV3/C del 17.02.2017 e prot. 19729/DIV3/C del 07.08.2018.

Conseguentemente, ogni richiesta di esenzione dall'obbligo di applicazione di una o più prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II del Regolamento (UE) 2018/858, soggetta all'approvazione di questa Direzione Generale, dovrà sempre essere corredata dell'indicazione delle caratteristiche dimensionali (misure) alternative proposte per lo specifico veicolo. In nessun caso potranno essere accordate deroghe che pregiudichino la sicurezza della circolazione o impattino direttamente sull'ambiente (inquinamento atmosferico, acustico, luminoso) o consentano il superamento delle masse e delle dimensioni declinate dal Regolamento (UE) 1230/2012.

Relativamente alle istanze di omologazione di fase II degli autocarri di categoria N1 in deroga alle dimensioni del vano di carico del veicolo, i Centri Prova Autoveicoli, che ricevono la relativa istanza di omologazione, prima dell'adozione del provvedimento di omologazione, dovranno operare un'attenta valutazione del caso in base al confronto delle dimensioni del vano di carico con i relativi limiti fissati al punto 3.8.2, parte A, Allegato I del Regolamento (UE) 2018/858 e con i sottoelencati limiti minimi ammessi; per valori dimensionali inferiori ai suddetti limiti minimi, l'omologazione richiesta non potrà in alcun caso essere concessa. Ciò senza la necessità di alcuna ulteriore determinazione di questa Direzione generale.

Vano di carico	Limiti del Reg. (UE) 2018/858	Valori minimi ammessi per trasformazione M1-N1 (-25%)
Altezza minima dell'apertura di carico H [mm]	600 (*) 800 (**)	450 (*) 600 (**)
Lunghezza minima del vano di carico P [mm]	40% dell'interasse (*) 30% dell'interasse (**)	30% dell'interasse (*) 23% dell'interasse (**)
Superficie minima dell'apertura di carico S [cm ²]	12800 (**)	9600 (**)

(*) se il veicolo è munito di una fila di sedili

(**) se il veicolo è munito di due o più file di sedili

Sono fatte salve le istanze già presentate alla data di adozione del presente provvedimento ancorché le dimensioni minime ammesse non rientrino nella griglia sopra definita.

Il direttore generale
(ing. Pasquale D'Anzi)